



PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 17

IN DATA 15/03/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MOLISE E LA REGIONE ABRUZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE DEL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 6 DELLA L. N. 91/1999.

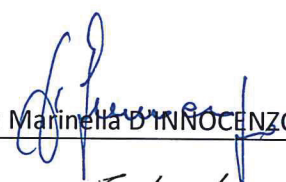
Il Responsabile dell'Istruttoria


Dott. Ermanno PAOLITTO

Il Direttore del Servizio


Dott. Michele COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute


Dott.ssa Marinella D'INNOCENZO

Visto: Il Sub Commissario Ad Acta


Dott. Gerardo di MARTINO



PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 17

IN DATA 15/03/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MOLISE E LA REGIONE ABRUZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE DEL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 6 DELLA L. N. 91/1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, dott. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i programmi operativi per gli anni 2013 – 2015 (ai sensi dell'art.15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n.135) e di procedere alla loro attuazione;

Vista la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

Atteso che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario;

Vista la L. 1 aprile 1999, n. 91 recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» e richiamato, in particolare, l'art. 10 comma 6 ai sensi del quale:

Il Centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 12;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;

d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale per i trapianti, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a);

e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;

g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato;

Richiamato l'art. 8 della L.n. 91/1999 che istituisce presso l'Istituto Superiore di Sanità il Centro Nazionale per i Trapianti con funzioni, tra l'altro:

- di individuazione dei criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste delle persone in attesa di trapianto (art. 8 comma 6 lettera "c");
- di definizione di linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale (art. 8 comma 6 lettera "d");
- di verifica dell'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d) dell'art. 8 comma 6 della L.n. 91/1999;

Richiamato inoltre l'art. 10 della L. n. 91/1999 ai sensi del quale le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644 , istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti (comma 1); la costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate (comma 3); il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura

pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale (comma 4);

Richiamate:

- la D.G.R. Abruzzo 21 luglio 1988, n. 4141 recante «Convenzione tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per la istituzione del Centro interregionale di riferimento per Trapianti» con la quale é stato istituito il Centro interregionale di riferimento per trapianti in base all'art. 13 L. n. 644/1975, legge successivamente abrogata dall'art. 27 della L. n. 91/1999;
- la D.G.R. Molise 9 novembre 1988, n. 4513 «Convenzione tra la Regione Molise e la Regione Abruzzo per la istituzione del Centro interregionale di riferimento per Trapianti»;
- la D.G.R. Molise 31 marzo 1989, n. 1765 «Convenzione tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per la istituzione del Centro interregionale di riferimento per i trapianti d'organo. Deliberazione G.R. 9.11.1988, n. 4513. Elementi integrativi di giudizio-controllo»;
- la D.G.R. Molise 28 dicembre 2000, n. 1827 « L. 1 aprile 1999, n. 91 - Disposizioni in materia di prelievi e trapianti d'organi e tessuti. Provvedimenti» con la quale é stato riconosciuto quale Centro di riferimento per la Regione Molise il CRT presso la ASL de L'Aquila;
- la Convenzione stipulata tra la Regione Molise e la Regione Abruzzo in data 10 maggio 2000 che, tra l'altro, individua quale Centro di riferimento per i trapianti per la Regione Abruzzo e la Regione Molise il Centro regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale de L'Aquila (ASL L'Aquila-Avezzano-Sulmona);

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 8 aprile 2000 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto»;

Vista la D.G.R. 28 dicembre 2000, n. 1827 «Legge 1° aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti d'organi e tessuti. Provvedimenti» con cui si individua quale Centro Regionale per i Trapianti di Abruzzo e Molise la ASL de L'Aquila e si definisce l'organizzazione del CRT con nomina dei coordinatori locali;

Vista la L. 28 marzo 2001 n. 145 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani»;

Visto l'Accordo sancito in data 14 febbraio 2002 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";

Visto l'Accordo Stato Regioni sancito in data 21 marzo 2002 concernente «Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto» Rep Atti n 1414/CSR recepito con D.G.R. 6 ottobre 2003 n. 1169;

Visto il D.M. Salute 2 agosto 2002 recante «Criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto (art. 14, comma 5, legge 1 aprile 1999, n. 91)»;

Visto l'Accordo sancito in data 26 novembre 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee-guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi»;

Visto l'Accordo sancito in data 29 aprile 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti»;

Vista la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Visto l'Accordo sancito in data 23 settembre 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91»;

Visto il D.M. Salute 2 dicembre 2004 «Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti»;

Visto IL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 191 «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Vista la L. 21 ottobre 2005, n. 219 «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati»

Vista la D.G.R. 14 novembre 2005 n. 1618 «Legge 1° aprile 1999, n. 91 - Ottimizzazione dell'organizzazione del processo di donazione - Prelievo e trapianti di organi e tessuti nell'ambito della Regione Molise, nonché la successiva collegata D.G.R. 12 maggio 2006, n 597 recante modifiche ed integrazioni al primo deliberato giuntale»;

Vista la Direttiva 2006/17/CE della Commissione Europea dell'8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

Vista la Direttiva 2006/86/CE della Commissione Europea del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Visto il D. Lgs. 6 novembre 2007 , n. 191 «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;

Visto il D. Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261«Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visti:

- il D.M. Salute 11 marzo 2008 «Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto»;
- il D.M. Salute 31 marzo 2008 «Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91»;
- il D.M. Salute 11 aprile 2008 «Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte»;

Vista la D.G.R. 9 giugno 2008, n. 604 «L. n. 91/1999 recante disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti. Provvedimenti» e la successiva collegata D.G.R. 29 giugno 2009, n. 732 che, tra l'altro, stabiliscono la misura della compartecipazione della Regione Molise alle spese del Centro Regionale Trapianti Abruzzo e Molise;

Vista la D.G.R. 15 aprile 2009, n. 387 «Organizzazione della Rete Regionale delle Donazioni e dei Trapianti di Organi e Tessuti»;

Visto il D. Lgs. 25 gennaio 2010 , n. 16 «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;

Visto il D.M. Salute 16 aprile 2010 , n. 116 «Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente»;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti." - Rep. Atti n. 198/CSR del 13.10.2011- il quale, tra l'altro, al punto 2.3 "terzo livello: Coordinamento regionale- centri regionali per i trapianti (CRT) attribuisce ai Centri regionali per i trapianti:

- funzioni direttive di pianificazione, monitoraggio, qualità – sicurezza - accreditamento, verifica e valutazione, formazione, rapporti istituzionali;
- funzioni operative di coordinamento h24 delle strutture coinvolte nell'intero processo del trapianto (dalla segnalazione alla consegna dell'organo), gestione del rischio clinico in tempo reale, amministrazione del centro informativo regionale trapianti;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 22 del 31 maggio 2012 « *Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e della Conferenza Unificata. Recepimento di Accordi e Intese in materia di Salute sanciti nell'anno solare 2011*», con il quale, tra l'altro, si é provveduto a recepire il suddetto Accordo Rep. Atti n. 198/CSR del 13.10.2011;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario (D.C.M. 28.7.2009) n. 4 del 7 marzo 2012 «Ottimizzazione del processo di donazione - Prelievo e trapianto di organi e tessuti nell'ambito della Regione Molise - D.G.R. 14/11/2005 n.1618 - Provvedimenti» con cui si conferma il Prof. Antonio Famulari come Coordinatore per le attività del Centro Regionale per i Trapianti di Abruzzo-Molise e la dott.ssa Egidia Cofelice come Coordinatore regionale donazioni e prelievi;

Visto il D. Lgs. 30 maggio 2012 , n. 85 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»;

Vista la nota Regione Molise - Direzione Generale per la Salute prot. n. 609 del 20 gennaio 2014 in tema di compartecipazione della Regione Molise agli oneri di funzionamento del C.R.T.;

Vista la nota di riscontro prot. 20/14 del 7 febbraio 2014 con la quale il Coordinatore del CRT Abruzzo - Molise sollecita la ristrutturazione della Convenzione tra le Regioni Abruzzo e Molise in quanto ormai datata;

Visto lo schema di convenzione allegato (Allegato A) concordato tra la Regione Molise e la Regione Abruzzo in cui si conviene la durata quinquennale della convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, per l'espletamento delle attività ivi declinate e spiegate;

Ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;

Precisato che la predetta convenzione sarà sottoscritta nelle forme di legge per la Regione Molise dal Commissario ad Acta, per la Regione Abruzzo dal suo Commissario ad Acta e per la ASL Avezzano – Sulmona - L'Aquila (C.R.T.) dal Direttore Generale p.t.;

Rilevato che la materia disciplinata dalla L. n. 91/1999 rientra nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e che il convenzionamento tra Regioni é espressamente previsto dall'art. 10 L. cit.

In virtù dei poteri conferiti con le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto l'Accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo svolgimento delle attività operative del Centro Regionale Trapianti (C.R.T.) di cui all'art 10 della legge 91/99 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato A**);
- di precisare che la predetta convenzione ha durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e regola le attività svolte successivamente alla data di sottoscrizione;
- di dare atto che la predetta convenzione sarà sottoscritta per la Regione Molise dal proprio Commissario ad Acta, per la Regione Abruzzo dal proprio Commissario ad Acta e per la ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila dal Direttore Generale p.t.;
- l'attuazione della convenzione comporta spese per la Regione Molise a titolo di compartecipazione agli oneri di funzionamento del C.R.T. Abruzzo-Molise per le espletamento delle attività di cui alla L. n. 91/1999 smi e per l'assolvimento dello specifico LEA;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Abruzzo, al Direttore Generale della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila e al Coordinatore Regionale del Centro Regionale Trapianti (C.R.T.);
- di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il presente decreto, composto da n. 8 (otto) pagine e n. 1 (uno) allegato, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA
Paolo di Laura Frattura



ALLEGATO A

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA REGIONE
MOLISE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE DEL CENTRO
REGIONALE TRAPIANTI (C.R.T.) DI CUI ALL'ART 10 COMMA 6 DELLA LEGGE 91/99**

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

la Regione Molise (C.F. _____), con sede in _____, via
_____, nella persona del Commissario ad Acta _____
nato a _____ (prov. _____) il _____, domiciliato per la carica
presso la sede della Regione

E

la Regione Abruzzo (C.F. _____), con sede in _____, via
_____, nella persona del Commissario ad Acta _____
nato a _____ (prov. _____) il _____, domiciliato per la carica
presso la sede della Regione

E

la ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila (CF.....), con sede in, Via, nella
persona del Direttore Generale pro-tempore, dott. nato ail (prov.
.....)....., domiciliato per la carica presso la ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila

PREMESSO che

- l'art. 10 della Legge 1 aprile 1999, n.91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"
 - al comma 1 dispone che: "le regioni qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n.644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti";

- al comma 4 dispone che: "Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di Immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale";
- al comma 6 elenca le molteplici funzioni svolte dal centro regionale o interregionale come di seguito:
 - a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
 - b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali;
 - c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;
 - d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto;
 - e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
 - f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
 - g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
- La Regione Molise non dispone di un proprio Centro Regionale per i Trapianti (CRT) e intende avvalersi per le attività operative di cui all'art 10 comma 6 L 91/99 del Centro Regionale per i Trapianti (CRT) attivo nella Regione Abruzzo contribuendo agli oneri di gestione del medesimo;
- nella Regione Abruzzo le funzioni operative del Centro Regionale per i Trapianti (CRT) di cui all'art 10 della L.91/1999 sono svolte dal Centro Regionale Trapianti (CRT) U.O.S.D. della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila - Ospedale S. Salvatore;
- l'art 15 comma 1 L 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il presente schema di convenzione è stato oggetto di approvazione con Decreto del Commissario ad Acta n. del

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2
(oggetto)

Oggetto della convenzione è la collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo svolgimento delle attività operative di cui all'art 10 comma 6 della legge 91/99 da parte del Centro Regionale Trapianti (CRT) della Regione Abruzzo, ferma restando l'autonomia organizzativa delle rispettive reti trapiantologiche e quella amministrativa e decisionale delle due Regioni in materia di trapianti.

Le funzioni operative del Centro Regionale per i Trapianti della Regione Abruzzo (CRT) di cui all'art 10 della L.91/1999 sono svolte dal Centro Regionale Trapianti (CRT) U.O.S.D. della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila - Ospedale S. Salvatore.

Per tutta la durata della presente convenzione il Coordinamento operativo Abruzzo e Molise del Centro Regionale per i Trapianti Regione Abruzzo (CRT) svolge i compiti di Centro interregionale di riferimento per i trapianti Regione Abruzzo - Regione Molise.

Articolo 3
(Funzioni ed attività del CRT)

Nell'ambito della presente convenzione, il CRT della Regione Abruzzo, tramite l' U.O.S.D. Centro Regionale Trapianti (CRT) della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila - Ospedale S. Salvatore, esercita a favore della Regione Molise le funzioni previste dall'articolo 10, comma 6, della legge 1° aprile 1999, n. 91 come di seguito meglio dettagliate:

- a) riceve dagli ospedali delle Regioni Abruzzo e Molise o dal Centro Nazionale Trapianti operativo (in seguito denominato CNTo) la segnalazione di potenziali donatori d'organo;

- b) coordina le attività di prelievo di organi e tessuti ed i rapporti tra i servizi di rianimazione presenti sul territorio delle Regioni Abruzzo e Molise e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali per i prelievi;
- c) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle equipe sanitarie e degli organi e dei tessuti;
- d) si avvale del Laboratorio del Centro di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale (in seguito denominato CRITT) della Azienda ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila per l'esecuzione della tipizzazione HLA del donatore cadavere;
- e) esegue l'assegnazione degli organi per i pazienti iscritti alla propria lista d'attesa utilizzando criteri dichiarati e condivisi con il CNT e con i Centri Trapianti competenti, compilando una lista di priorità da comunicare al Centro Trapianti stesso per la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche di idoneità al trapianto stesso ed eventualmente al CRITT per l'effettuazione delle prove crociate di compatibilità tissutale;
- f) coordina le attività di raccolta, di gestione e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal CNT;
- g) si avvale del CRITT per la tipizzazione HLA e la ricerca degli anticorpi anti-HLA e del loro accertamento con frequenza periodica nei pazienti in attesa di trapianto;
- h) garantisce le attività di sostegno psicologico per i pazienti trapiantati e le loro famiglie, per i donatori viventi e per i familiari dei donatori deceduti;
- i) cura il collegamento con i centri di trapianto e gli altri centri di riferimento ed in particolare:
 - assicura uno stretto collegamento scientifico e operativo con gli altri Centri Regionali Trapianto e con il Centro Nazionale Trapianti;
 - gestisce ed utilizza il collegamento informatico con tutti gli ospedali del territorio di competenza che eseguono attività di prelievo di organi e tessuti, con i centri trapianto, con gli altri Centri di Regionali e con il CNT;
 - definisce attraverso appositi protocolli operativi l'attuazione di specifiche attività;
- j) cura la gestione ed il trattamento dei dati relativi all'attività di donazione e trapianto ed in particolare:
 - compila e aggiorna il registro dei decessi nelle terapie intensive, con particolare riferimento ai decessi con lesioni cerebrali acute;
 - compila e aggiorna un registro sui trapianti eseguiti nella Regione Abruzzo oppure fuori Regione con organi di donatori identificati in Abruzzo e Molise;
 - elabora dati statistici sui prelievi e trapianti anche al fine di metterli a disposizione degli esperti, delle associazioni di volontariato e della società civile;
 - predispone una relazione annuale sulle attività di prelievo e trapianto svolte nelle Regioni Abruzzo e Molise;

- assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per i trapianti allo scopo di garantire l'idoneità del donatore;
- k) si avvale del Centro di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale (CRITT) per la conservazione dei campioni biologici relativi a tutti i soggetti in attesa di trapianto, al fine di effettuare le ricerche sistematiche di anticorpi e le prove crociate di compatibilità tissutale, nonché della Biobanca di tutti i donatori di organi provenienti dal territorio delle Regioni Abruzzo e Molise;
- l) si avvale del laboratorio della Banca degli Occhi della Azienda ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila per la Biobanca di tutti i donatori di tessuti provenienti dal territorio;
- m) cura il rispetto dell'applicazione, in tutte le strutture di prelievo e trapianto, degli indirizzi tecnico-operativi stabiliti dalla Consulta Tecnica permanente per i trapianti come previsto dall'art. 9 della legge 91/1999;
- n) valuta i progressi tecnologici riguardanti le attività oggetto di coordinamento, allo scopo di fornire indicazioni sugli strumenti e metodi più idonei per uno sviluppo adeguato;
- o) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie delle regioni Abruzzo e Molise e con le associazioni di volontariato;
- p) istruisce le pratiche di autorizzazione per i centri di trapianto di organi da donatore cadavere;
- q) gestisce le autorizzazioni per il proseguimento cure e/o trapianti all'estero per i cittadini delle regioni Abruzzo e Molise;
- r) cura il registro di tutti i trapianti di tessuto e cellule eseguiti delle regioni Abruzzo e Molise;
- s) sovrintende alla procedure di identificazione dei centri che eseguono trapianti di tessuti nelle regioni Abruzzo e Molise;
- t) coordina le procedure di accreditamento dei centri di trapianto di tessuti e di cellule;
- u) svolge attività di formazione continua per il personale sanitario degli ospedali delle due regioni sul tema della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule;
- v) svolge attività di informazione e sensibilizzazione per la popolazione in materia di donazione di organi tessuti e cellule, anche in collaborazione con i coordinatori locali per i trapianti en con le associazioni di volontariato;
- w) supporta i programmi di procurement di organi, tessuti e cellule negli ospedali delle due regioni di competenza.

Tutti i compiti sopra indicati sono assicurati permanentemente, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno, con la pronta disponibilità h/24 di almeno un medico.

Articolo 5
(Coordinatore del CRT)

L'attività del Centro Regionale Trapianti della Regione Abruzzo (CRT) è coordinata dal Coordinatore Regionale per i Trapianti, nominato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 895 del 29 dicembre 2014 che viene recepita per accettazione dalla Regione Molise.

La Regione Molise assicura autonomamente il supporto alle attività del Coordinatore Regionale relative alla propria rete regionale trapiantologica, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 6
(Oneri economici)

A fronte dell'erogazione delle prestazioni ed attività svolte a favore della Regione Molise dal Centro Regionale per i Trapianti della Regione Abruzzo (CRT) per il tramite della struttura operativa U.O.S.D. Centro Regionale per i Trapianti (CRT) dell'Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano Sulmona - L'Aquila, viene riconosciuta la partecipazione alla spesa annua sostenuta per un importo complessivo pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila) che la Regione Molise si impegna a corrispondere direttamente all'Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano Sulmona - L'Aquila in un' unica rata entro il 31 marzo dell'anno successivo, previa presentazione di una relazione finale dell'attività svolta dal Centro Regionale per i Trapianti (CRT) da presentarsi in tempo utile e comunque non oltre la medesima data.

Tale importo non è suscettibile di variazioni, fatto salvo l'aggiornamento automatico in relazione all'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie – ISTAT.

La quota del corrispettivo verrà accreditata sul conto corrente bancario n. _____ intestato a _____, presso _____, Agenzia n. _____ ABI _____; CAB _____; CIN _____; IBAN _____.

Art. 7
(responsabilità e controlli)

La responsabilità dell'attuazione della presente convenzione e le connesse attività di vigilanza e controllo fanno capo alla Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano Sulmona -

L'Aquila presso la quale insiste la struttura operativa del Centro Regionale per i Trapianti (CRT) U.O.S.D. Centro Regionale per i Trapianti (CRT).

Alla stessa ASL compete altresì ogni formalità di natura contabile necessaria ai fini della presente convenzione.

Art. 8 (Durata)

La presente convenzione regola l'attività resa dal Centro Regionale Trapianti (CRT) tramite la struttura operativa U.O.S.D. Centro Regionale Trapianti (CRT) della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila - Ospedale S. Salvatore dalla data della sua sottoscrizione.

La convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata previo accordo delle parti.

E' prevista la possibilità di recesso unilaterale previo tempestivo avviso nel caso di mancanza di un accordo operativo successivo all'eventuale modifica dei presupposti.

Art. 9 (Oneri fiscali)

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da bollo ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26.10.1972 n.642, come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione sono a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Art. 10 (Controversie)

Tutte le controversie debbono essere risolte con spirito di reciproca collaborazione.

Le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione che non possono trovare composizione amministrativa saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di L'Aquila.

Art. 11

Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _____

Per la Regione Molise

Per la Regione Abruzzo

Per la ASL